

Ministero dell'Università e della Ricerca



ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI - TORINO
Istituto di Alta Cultura

Prot.n°

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991; n.390;

VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 26 maggio 2008, è stata disposta la pubblicazione di apposito bando;

DECRETA

per l'a.a. 2009-2010, il presente **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'ACCADEMIA (150 ore)**, di cui segue il testo integrale, disponendone la pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Accademia,

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE di 2 COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'ACCADEMIA (150 ore)

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e del D.P.C.M. 30 aprile 1997, vista la delibera del 26 maggio 2008 del Consiglio di Amministrazione si emana il presente Bando di concorso relativo alla selezione pubblica per titoli di merito, reddito, colloquio orale e prova pratica, per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n° 2 borse di collaborazione agli studenti dell'Accademia.

ART. 1

1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli di merito e reddito, per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n° ...2.... borse di collaborazione agli studenti iscritti nell'a.a. 2009/2010 all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino ai Corsi di primo e secondo livello, nonché agli studenti stranieri in mobilità LLP Erasmus presso l'istituto stesso. Ogni attività di collaborazione è pari a 150 ore da svolgere secondo le modalità stabilite dalla Direzione.

2. Le attività di collaborazione consistono nel servizio di ausilio alle attività dell'Ufficio LLP Erasmus dell'Accademia.

E' previsto un compenso orario onnicomprensivo pari a € 6,00.

ART. 2

1. Servizi, oggetto del rapporto di collaborazione, consistono nello svolgimento di attività presso le strutture dell'Accademia individuate dall'Amministrazione, escluse le attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, di svolgimento degli esami, e comunque di ogni altra attività che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

2. Le prestazioni in argomento, connesse ai servizi resi dall'Accademia, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare ordinariamente il numero massimo individuale di 150 ore per ciascun anno.

3. L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

ART. 3

1. Gli studenti selezionati per le attività devono concordare preventivamente il piano di lavoro con la Direzione e sottoscriverlo prima dell'inizio delle prestazioni.

2. Le presenze debbono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni di cui all'art. 2 con i doveri didattici e l'impegno di studio, che debbono conservare il loro carattere di priorità e prevalenza nell'attività dello studente.

3. Nel caso che uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione, per motivi personali, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, può essere sostituito, attingendo alla graduatoria deputata.

4. Lo studente che durante il periodo di durata della collaborazione sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve dare tempestiva comunicazione al Direttore dell'Accademia, il quale provvede alla definizione del piano di recupero delle ore non prestate.

5. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore, anche non consecutive, decade dall'incarico, con il diritto, previa valutazione positiva del lavoro svolto, al solo pagamento delle prestazioni effettuate sino a quel momento.

ART. 4 - Requisiti di ammissione

1. L'assegnazione delle predette borse di collaborazione è effettuata sulla base della graduatoria, formulata dall'apposita Commissione di valutazione, secondo i criteri di merito e di reddito fissati dal presente Bando.

2. Requisiti di accesso alla selezione sono i seguenti:

a) gli studenti devono essere regolarmente iscritti e essere in regola con il pagamento delle tasse, ai Corsi di primo e secondo livello dell'Accademia. Possono partecipare gli studenti iscritti agli anni successivi al primo e non oltre al quinto anno accademico. Possono partecipare gli studenti in mobilità LLP Erasmus presso l'Accademia;

b) gli studenti non devono beneficiare contemporaneamente di borse di Studio EDISU o provvidenze similari, e devono appartenere alle prima quattro fasce di reddito previste per il pagamento della seconda rata d'iscrizione a questa Accademia;

c) gli studenti devono aver acquisito, entro la fine della sessione autunnale dell'anno precedente a quello di iscrizione, almeno i seguenti crediti formativi:

ANNO D'ISCRIZIONE	CREDITI
2° ANNO <i>primo livello</i>	48
3° ANNO <i>primo livello</i>	72
1° ANNO <i>primo livello</i>	70/100 voto diploma maturità
Possessori del diploma di primo livello	
2° ANNO <i>secondo livello</i>	48 crediti del biennio

d) gli studenti devono riportare una media degli esami sostenuti negli anni precedenti a quello di iscrizione pari ad un minimo 26/30;

e) gli studenti non devono aver beneficiato, negli anni precedenti, della borsa di collaborazione di cui all'art. 1.

f) gli studenti non devono avere instaurato contemporaneamente rapporti di lavoro subordinato con terzi, ovvero altri rapporti di lavoro autonomo, anche occasionale.

3. Qualora le richieste di partecipazione risultassero inferiori al numero di collaborazioni disponibili, l'accesso alla selezione, per i posti residuali, è consentito anche agli studenti che abbiano già prestato l'attività di collaborazione di cui al precedente comma, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione e l'attestazione da parte dell'Accademia che la precedente esperienza sia stata svolta con impegno e fattività.

4. I requisiti minimi di accesso prescritti devono essere posseduti, dal candidato, alla data di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione.

5. L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.

ART. 5 - Valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio

Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti di accesso (art 4) la Commissione di valutazione, si attiene ai seguenti criteri di punteggio:

1. media delle votazioni riportate negli esami sostenuti negli anni precedenti a quello di iscrizione, espressa in trentesimi (valutata al secondo decimale), fino ad un massimo di 5 punti:

voto medio 26/30 2 punti;

voto medio 28/30 4 punti;

voto medio 30/30 5 punti;

2. ulteriori titoli posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda, fino a un massimo di 5 punti:

diploma accademico 1° livello, laurea 1° livello:..0,2 punti per ogni titolo fino a un massimo di 1 punto;

diploma accademico 2° livello, laurea 2° livello:..0,4 punti per ogni titolo fino a un massimo di 1 punto;

diploma accademico quadriennale:.....0,3 punti per ogni titolo fino a un massimo di 1 punto;

diploma di scuola di specializzazione:0,2 punti per ogni titolo fino a in massimo di 1 punto;

altri titoli (aver usufruito di borsa LLP Erasmus di Mobilità Studentesca, certificato di conoscenza delle lingue, corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, patente europea del computer, certificato di servizio presso altre pubbliche amministrazioni, idoneità a pubblici concorsi):..... 0,1 punti per ogni titolo fino a un massimo di 1 punto;

3. colloquio orale durante il quale il candidato potrà presentare un portfolio esplicativo dei lavori e dei progetti svolti. Eventualmente la Commissione di valutazione potrà prevedere un prova pratica volta ad accertare i prerequisiti che si ritengono indispensabili per l'adempimento della collaborazione stessa. Fino a un massimo di 20 punti.

4. in caso di parità si ricorre ad analizzare i requisiti di reddito in base all'autocertificazione presentata presso la segreteria didattica all'atto dell'iscrizione a questa Accademia, le collaborazioni saranno affidate, in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno precedente.

ART.6 - Domanda e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere consegnata, entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, presso l'Ufficio Amministrativo dell'Accademia Albertina. Si potranno considerare prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto a bando. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

2. La domanda deve essere compilata con i dati ed i certificati richiesti dal presente Bando. Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) luogo di residenza;
- d) il domicilio eletto ai fini del concorso ed il recapito telefonico;
- e) l'anno di corso ed il numero di matricola (per gli studenti stranieri l'Università di provenienza);

Gli studenti iscritti al 1° anno dovranno presentare dichiarazione di conseguimento di diploma di maturità di durata quinquennale con votazione di almeno 70/100.

Altresì, i candidati devono allegare alla domanda l'autocertificazione della condizione economica del nucleo familiare (lo stesso modulo richiesto all'atto dell'iscrizione per l'attribuzione della fascia di contribuzione); sono esentati gli studenti stranieri in mobilità LLP Erasmus.

4. L'amministrazione non si assume responsabilità per la mancata acquisizione di comunicazioni dipendente da: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito del candidato indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma, non si terrà conto di quelle prive della sottoscrizione.

ART. 7 - Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione, nominata dai competenti organi accademici, è così composta:

- Prof. Guido Curto
- Prof. Giovanni Battista Busso
- Prof. Antonio Musiari

E' ammesso ricorso al Presidente dell'Accademia o al Direttore Amministrativo avverso le decisioni della Commissione di selezione entro e non oltre il 10° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali.

ART. 8

Per ogni altro aspetto non precisato nel presente Bando, si faccia riferimento alla legislazione vigente.

Torino, 14 maggio 2009

Il Direttore
Prof. Guido Curto